

XVII legislatura

Atto del Governo n. 16

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi

luglio 2013
n. 38



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Atto del Governo n. 16

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi

luglio 2013
n. 38

a cura di: L. Borsi

Elementi introduttivi, p. 1. - **Un primo insieme di modificazioni: al Testo unico di pubblica sicurezza**, p. 4. - **Un secondo insieme di modificazioni: alla legge n. 110 del 1975**, p. 10. - **Un terzo insieme di modificazioni: alla legge n. 85 del 1986**, p. 18. - **Un quarto insieme di modificazioni: al decreto legislativo n. 204 del 2010**, p. 19. - **Disposizioni finali**, p. 21.

Elementi introduttivi

L'atto del Governo n. 16 (trasmesso alle Presidenze delle Camere il 28 giugno 2013) reca disposizioni in materia di *acquisizione e detenzione di armi*.

Sono contenute in uno *schema di decreto legislativo, correttivo* di altro decreto legislativo (il n. 204 del 2010).

E' materia invero complessa, sia per la tecnicità di alcuni suoi profili, sia per l'intersecazione con norme di fonte comunitaria e, insieme, la stratificazione normativa intervenuta, sia per la non immediata composizione, talora, dell'istanza della pubblica sicurezza con i profili imprenditorial-produttivi (in un settore in cui l'Italia detiene posizioni di riconosciuta eccellenza).

Della stratificazione, è riprova il rapido susseguirsi di alcune recenti norme.

Una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2012 (articolo 14, comma 7, della legge n. 183 del 2011) ha abrogato *tout court* il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (ossia il referente, presso il Ministero dell'interno, per la catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione; conseguiva all'iscrizione nel Catalogo, l'accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo, posseduta dal prototipo).

Una disposizione indi contenuta nel decreto-legge cd. sulla *spending review* (articolo 23, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 95 del 2012) ha assegnato i compiti di verifica della qualità di arma comune da sparo, già spettanti al Catalogo nazionale, al Banco nazionale di prova.

E', questo, un ente di diritto pubblico (la cui prima istituzione risale al 1910), a sua volta oggetto di una vicenda normativa: esso è stato prima soppresso (perché fatto confluire, da una disposizione del decreto-legge n. 225 del 2010, nel novero dei colpiti dal 'taglia-enti', ossia l'automatismo soppressivo di enti pubblici allestito dal decreto-legge n. 78 del 2010), poi sottratto alla soppressione degli enti, e dunque mantenuto in vita (con disposizione recata dal decreto-legge n. 5 del 2012).

Ebbene, *la traslazione di competenze dal soppresso Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo al Banco nazionale di prova, secondo la sequenza normativa sopra tratteggiata, ha evidenziato in sede applicativa alcune incertezze normative, cui l'atto del Governo in esame mira a far fronte.*

Ed un ulteriore profilo, forse suscettibile di approfondimento (assente peraltro nello schema), è *se nella traslazione di attribuzioni dal soppresso Catalogo nazionale al Banco nazionale di prova, la previsione recata dal (caducato) articolo 7 della legge n. 110 del 1975, secondo cui "l'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo", mantenga i suoi effetti.*

Altresì rileva l'incidenza della normativa comunitaria. In particolare: dal 30 settembre 2013 decorre la (diretta) applicazione del regolamento comunitario n. 258 del 2012, il quale ha dettato disposizioni su autorizzazioni all'esportazione e misure di importazione e transito, per le armi da fuoco o loro parti e componenti e munizioni (onde attuare protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco).

Un aggiornamento della normativa - sulla scorta delle previsioni recate dal regolamento comunitario n. 258 del 2012 di imminente diretta applicazione - è altra direttrice lungo la quale muove lo schema in esame.

L'insieme di disposizioni assume la veste di (schema di) *decreto legislativo correttivo.*

Suo presupposto normativo è la previsione della legge comunitaria 2008 (la legge n. 88 del 2009), recante delega al Governo per l'adozione di tali atti correttivi, *entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento.*

Qui di riferimento è *il decreto legislativo n. 204 del 2010* (che dietro delega della citata legge comunitaria, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 51 del 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). *Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2011.*

Per le caratteristiche proprie dello strumento 'correttivo', *rimane fermo che il decreto legislativo correttivo debba mantenersi - per non incorrere in eccesso di delega - entro l'alveo dei principi e criteri direttivi, stabiliti dalla legge di delega (la citata legge n. 88 del 2009: suoi articoli 1, 2 e 36) per il decreto legislativo di riferimento (il decreto legislativo n. 204 del 2010) che si vada a modificare.*

In particolare, della legge-delega n. 88 del 2009, è l'articolo 36 ad aver dettato i principi e criteri direttivi sostanziali, specifici per il controllo dell'acquisizione e detenzione di armi (onde dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 51 del 2008).

Tali principi e criteri sono declinati nel modo che segue:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina [relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo], anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'ideale informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

Vale infine richiamare come la normativa di settore, in materia di controllo della detenzione e circolazione delle armi da sparo, si irraggi in più fonti nazionali.

Rilevano, in primo luogo, le disposizioni del *regio decreto n. 773 del 1931*, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vi è disciplinato, tra l'altro, il regime delle licenze nonché, per gli operatori economici, degli obblighi di registro.

La *legge n. 895 del 1967* ("Disposizioni per il controllo delle armi") dispone un apparato sanzionatorio.

La *legge n. 110 del 1975* ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") reca un complesso di disposizioni, tra cui la definizione normativa di armi comuni da sparo; una disciplina della loro immatricolazione, degli accertamenti *per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, dell'esportazione; la vigilanza sulle attività di tiro a segno, ed altro ancora.*

La *legge n. 85 del 1986* ha specifico riguardo delle armi per uso sportivo.

Il *decreto legislativo n. 527 del 1992* ha dato attuazione a direttiva comunitaria (la n. 477 del 1991, tra l'altro istitutiva della carta europea de'armi da fuoco), così come il *decreto legislativo n. 204 del 2010* ha dato attuazione ad altra direttiva (la n. 51 del 2008).

Questo è il plesso normativo vigente. Pertanto lo schema di decreto legislativo in esame, per incidere su di esso, va a modificare disposizioni poste da più fonti.

Un primo insieme di modificazioni: al Testo unico di pubblica sicurezza

Lo schema prospetta - all'**articolo 1** - la modificazione di più articoli del regio decreto n. 773 del 1931, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 31 del Testo unico pone il *divieto* di fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni commerciali o industriali, comunque venderle, od anche collezionare armi artistiche, rare o antiche - *senza la licenza* del questore.

*La modifica intende mantener ferma - entro tale generale previsione - la specialità del regime autorizzatorio dell'esportazione di armi, secondo la disciplina recata da altra disposizione di legge (l'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, pur esso modificato dallo schema: v. *infra*).*

Tale modifica si intende alla luce della normativa comunitaria (ora recata dal regolamento Ue n. 258 del 2012, applicantesi dal 30 settembre 2013), la quale pone essa stessa una disciplina della esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (elencati in uno specifico allegato del regolamento), prevedendo che essa sia subordinata ad un'autorizzazione all'esportazione emessa (secondo le modalità indicate dal regolamento) dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

L'articolo 31-bis ha per oggetto l'*attività di intermediario* nel settore delle armi.

Questo articolo è stato inserito nel corpo del Testo unico del '31 dal decreto legislativo n. 204 del 2010, onde recepire nell'ordinamento interno una disposizione di direttiva comunitaria, la quale appunto introduceva la figura dell'intermediazione nel settore delle armi.

Pertanto il medesimo decreto legislativo n. 204 del 2010 introduceva nell'ordinamento interno (entro il corpo del decreto legislativo n. 527 del 1992) la definizione di intermediario, quale "persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori". Era, tal quale, la definizione di intermediario resa dalla direttiva n. 51 del 2008, che quel decreto legislativo del 2010 veniva a recepire.

Non si introduceva disposizione penale specifica, per la repressione dell'esercizio illecito dell'attività di intermediazione (talché varrebbe la disciplina generale relativa alla vendita e cessione illecita di armi, di cui alla legge n. 895 del 1967).

Ebbene, l'articolo 31-bis del Testo unico (inserito pur esso, si è rammentato, per effetto della vicenda normativa or ricordata nel 2010) ha previsto che per l'esercizio dell'attività di *intermediario*, sia richiesta una *apposita licenza*, rilasciata dal *prefetto* con validità di tre anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

Un ultimo comma dell'articolo 31-bis poi demandava a fonte regolamentare l'attuazione di tale insieme di previsioni.

Lo schema incide sull'articolo 31-bis del Testo unico con plurime modificazioni.

Un primo ordine di modificazioni è così articolato.

La licenza per svolgere l'attività di intermediario, è rilasciata dal questore (non più dal prefetto). Essa mantiene validità triennale.

La licenza necessaria per l'attività di intermediario, non è richiesta - si viene a prevedere - per i rappresentanti in possesso di mandato (delle parti interessate all'attività di intermediazione).

In tal caso, gli obblighi informativi (resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate) sono espletati dal mandante.

E "si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31" del Testo unico (innanzi illustrato).

In sede di commento, potrebbe ritenersi suscettibile di qualche approfondimento, se possa dirsi appieno univoca la previsione (per come è formulata entro la sequenza di disposizioni) secondo cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ("anche regolamentari") per la licenza di cui all'articolo 31 del Testo unico (con un margine di incertezza se ciò valga solo per gli 'esenti' dalla apposita licenza di intermediario). E potrebbe notarsi come si venga a prevedere un adempimento degli obblighi informativi, da parte del mandante (non già del mandatario, il quale di contro conduce le concrete attività).

Un secondo ordine di modificazioni concerne gli obblighi informativi.

Secondo la disposizione vigente, ogni operatore autorizzato all'intermediazione deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.

La modifica (oltre a ricomprendere, tra gli assoggettati a tali obblighi, anche il rappresentante in possesso di mandato non intermediario) prescrive una cadenza mensile (ogni ultimo giorno del mese) per la comunicazione del resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel mese di riferimento.

E prevede che il resoconto possa essere trasmesso anche mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo dell'autorità che ha rilasciato la licenza).

Terzo ed ultimo ordine di modificazioni concerne la soppressione della previsione che demandava ad un regolamento la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 31-bis del Testo unico.

In tal modo (eliminando cioè il rinvio al regolamento attuativo) si persegue - si legge nella relazione illustrativa dello schema - una diretta e immediata attuazione alla disciplina normativa.

L'articolo 38 pone - al comma 1 - l'*obbligo di denuncia* per *chiunque detenga armi*, o parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, entro le 72 ore successive all'acquisizione della loro materiale disponibilità.

L'obbligo di denuncia si adempie, da parte del detentore, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei carabinieri.

Ovvero si adempie - *prevedeva quel comma* - per via telematica, dando comunicazione al sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno (GEA) per la identificazione e rintracciabilità per gli esplosivi ad uso civile.

Quest'ultima previsione (introdotta dal decreto legislativo n. 204 del 2010) *è soppressa. E' sostituita dalla previsione - intesa a disegnare procedura meno macchinosa, potrebbe dirsi in sede di commento - di una comunicazione per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio.*

Si ricorda che l'inadempimento dell'obbligo di denuncia dell'arma determina l'illegalità della detenzione, punita dagli articoli 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (se armi comuni da sparo) e dall'articolo 697 del codice penale (se altre tipologie di armi).

L'articolo 39 - *investito da modificazione invero complessa* - pone in capo al prefetto la facoltà di *vietare la detenzione delle armi*, munizioni e materie esplodenti, pur regolarmente denunciate, *alle persone ritenute capaci di abusarne.*

E', questo, provvedimento discrezionale di pubblica sicurezza (sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizio di eccesso di potere, limitatamente alla valutazione della congruità e della logicità della motivazione adottata). Ossia è una misura preventiva intesa a rimuovere una situazione oggettiva di pericolo, sì da prevenire il danno che possa derivare a terzi da indebito uso come anche da inosservanza degli obblighi di custodia, nonché prevenire la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo dell'arma. Non è, dunque, la sanzione per una condotta *lato sensu* colpevole (cui dunque si possa opporre, in ipotesi, la non-colpevolezza del soggetto interessato).

Peraltro è da tenere in conto altresì il successivo articolo 40 del Testo unico, secondo cui il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplosive, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

E l'articolo 41 prevede che gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedano immediatamente a perquisizione e sequestro.

Lo schema aggiunge all'articolo 39 sopra ricordato un comma. Si fa dunque riferimento, vale ripetere, ad armi regolarmente denunciate, delle quali tuttavia il prefetto vieta la detenzione a persone ritenute capaci di abusarne.

Il nuovo comma prevede una duplice ordine di disposizioni.

In primo luogo, prevede: "Il prefetto dispone l'eventuale restituzione all'interessato dei materiali di cui al primo comma [armi, munizioni, materiali esplosivi, regolarmente denunciati ma oggetto del divieto prefettizio di detenzione] ritirati in via cautelare dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi d'urgenza".

In secondo luogo, il nuovo comma prevede che il prefetto possa - prima di adottare il provvedimento di divieto di detenzione dell'arma - assegnare un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi, in assenza della quale scatti la confisca (disposta unitamente al provvedimento di divieto), ai fini della distruzione (salvo non sia arma di interesse storico o artistico).

Circa la prima previsione, il "ritiro" dell'arma (del cui protrarsi non è maggiormente specificata la durata, potrebbe rilevarsi), in via "cautelare", in caso di "urgenza", effettuato dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, è fattispecie che figura invero menzionata più che disciplinata, in una disposizione che tratta di altro riguardo, ossia la restituzione dell'arma ritirata (intento della norma è - secondo la relazione illustrativa dello schema - agevolare lo smaltimento di armi, la cui giacenza in custodia presso gli uffici di polizia diversamente avrebbe - come ha, di fatto - una sua onerosità, economica, logistica, ecc.).

Ed invero il ritiro, là dove avvenga a seguito di perquisizione incidendo sulla libertà personale e domiciliare, non parrebbe suscettibile di rimanere entro il recinto di un procedimento amministrativo che non coinvolga l'autorità giudiziaria. Talché si configurerebbe un sequestro, il

cui seguito (incluso il dissequestro e la restituzione) permane sotto la disciplina delle norme processuali proprie, solo espletata la quale possa porsi la restituzione da parte del prefetto, prevista dalla disposizione dello schema.

Circa la seconda previsione, essa parrebbe introdurre una sorta di articolazione degli effetti della valutazione prefettizia, circa la capacità di persona che detenga un'arma pur regolarmente denunciata, di abusarne.

Si rende ora possibile, *prima* del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione dell'arma, la diffida alla cessione a terzi, entro un termine.

Il termine è di 150 giorni: un lasso si direbbe piuttosto ampio (equivalente a cinque mesi), che lascerebbe al soggetto ritenibile capace di abusare, la disponibilità legittima dell'arma.

Qualora la cessione a terzi non vi sia, si avrebbe confisca (unitamente al provvedimento di divieto di detenzione).

La confisca avviene (mediante il rinvio all'articolo 6 della legge n. 152 del 1975, la quale reca "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") al fine di distruggere l'arma.

L'articolo 57 - per la parte qui incisa - concerne *la licenza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.*

Lo schema introduce prescrizioni per l'ottenimento di tale licenza. E' introdotta una disciplina uniforme, in una materia - la disciplina dei poligoni privati - "fino ad oggi regolata da prassi e prescrizioni adottati dai singoli questori", si legge nella relazione introduttiva dello schema.

Si prevede ora che il richiedente la licenza presenti sotto la sua responsabilità una *documentazione* tecnica completa (*sottoscritta da "professionisti abilitati": non è posta maggiore specificazione su quali essi siano, potrebbe rilevarsi*).

La documentazione attesta l'adozione di tutte le misure idonee ad impedire il pericolo e il danno per la pubblica incolumità.

Del pari, la documentazione attesta l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto (almeno) delle norme tecniche (ad esempio circa la manutenzione), previste oltre che dalle disposizioni vigenti, dalle federazioni sportive affiliate al CONI (tali l'Unione italiana tiro a segno; la Federazione italiana tiro a volo; la Federazione italiana tiro dinamico sportivo).

Le attività di tiro si prevede siano svolte alla presenza di personale vigilante, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa.

I direttori e gli istruttori debbono munirsi di licenza presso il sindaco (che le rilascia attenendosi ai requisiti soggettivi *per le autorizzazioni di*

polizia in materia di armi; la competenza è stata trasferita al sindaco dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

I direttori e istruttori sono tenuti ad osservare una serie di obblighi (specificati dallo schema mediante rinvio a disposizioni poste dall'articolo 31 della legge n. 110 del 1975).

Ossia sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: *a)* l'elenco degli iscritti con le relative generalità; *b)* l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza; *c)* il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; *d)* un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti sopra esposti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I soggetti sono responsabili del fatto la custodia delle armi sia assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, e dell'adozione nonché mantenimento di efficienti difese antifurto, secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

La sanzione prevista (dall'ultimo comma del citato articolo 31 della legge n. 110 del 1975) per il trasgressore degli obblighi è - salvo che il fatto non costituisca più grave reato - l'arresto da tre mesi a due anni o l'ammenda da 206 a 1.032 euro.

Un secondo insieme di modificazioni: alla legge n. 110 del 1975

Un novero di disposizioni di peculiare rilevanza, in materia di armi, è posto - oltre che dal Testo unico di pubblica sicurezza - dalla legge n. 110 del 1975.

Alcune previsioni di questa legge sono modificate dall'**articolo 2** dello schema.

L'articolo 2 della legge n. 110 del 1975 elenca quelle che sono da ritenersi *armi e munizioni comuni da sparo*, agli effetti delle leggi penali e di pubblica sicurezza.

Insieme, esso pone *per alcune* armi, il *divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita (salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione).*

Le armi per le quali è posto tale divieto sono le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.

Si viene ora a sottoporre al divieto previsto dalla norma, anche le armi corte con più di 15 colpi e le armi lunghe con più di 5 colpi.

Più esattamente, il dettato della disposizione *esclude* da tale divieto (e dunque consente) siffatte armi, se siano "per uso sportivo" (*parrebbe suscettibile di approfondimento, se tale dicitura 'copra' anche le pratiche sportive condotte con armi non sportive, come avviene, ad esempio, per alcune categorie di tiro dinamico*) o se siano repliche di armi antiche con non più di dieci colpi.

Invece *include* nel divieto le armi (diverse da quelle testé ricordate) comuni da sparo che abbiano caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti - si è ricordato - più di 5 colpi per le armi lunghe, più di 15 colpi per le armi corte.

Del pari vietati sono (la fabbricazione o introduzione nello Stato o vendita dei) caricatori, che abbiano quelle caratteristiche (*secondo previsione la cui portata normativa, ed anche applicativa, potrebbe essere ritenuta suscettibile di approfondimento*).

Pari divieto è posto per ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.

La ratio di queste previsioni, quale esplicitata dalla relazione illustrativa dello schema, è far sì che il Banco nazionale di prova, subentrato nelle funzioni del soppresso Catalogo nazionale delle armi, disponga di criteri oggettivi nel riconoscimento delle armi comuni da sparo, "superando incertezze normative che rischiano di favorire la diffusione del mercato civile di armi ad alta capacità offensiva".

In particolare - prosegue la relazione illustrativa - l'introduzione del limite numerico dei colpi per le armi corte e lunghe, "riproduce quello, rispettivamente di 15 e di 5 colpi, che, nella vigenza del Catalogo, precludeva il riconoscimento come armi comuni da sparo". La nuova previsione è posta "al fine di superare una grave incertezza applicativa per la verifica di competenza del Banco". E "la previsione esplicita del suddetto limite risponde a criteri di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, poiché serve a discriminare le armi comuni da sparo che non possono essere immesse sul mercato civile, in quanto armi con capienza di colpi superiore a quelle destinate alle forze dell'ordine".

Per quanto concerne la previsione sopra ricordata relativa ai caricatori, sarebbe da approfondire in che modo essa si 'intarsi' con l'apparato normativo vigente, il quale ha sì esteso (con le novelle apportate dal decreto legislativo n. 204 del 2010) alle "parti d'arma" l'obbligo di

denuncia (di cui all'articolo 38 del Testo unico), così come ne ha previsto l'obbligo di avviso per il trasporto (di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975); tuttavia ha identificato (in quell'articolo 38 del Testo unico) le parti di arma mediante rinvio a disposizione (recata dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 527 del 1992) che definisce tali "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco". *In quella elencazione, i caricatori non figurano - benché parrebbe trattarsi, stante la lettera della disposizione, di elencazione non esaustiva.*

Quella sulle "parti d'arma" (discorso a sé vale per le "parti essenziali" d'arma, che assumono rilevanza ai fini dell'obbligo di loro marcatura e della valutazione circa l'inutilizzabilità dell'arma) è disciplina innovativa (sul piano normativo, non già giurisprudenziale) che, introdotta sulla scorta della direttiva del 2008 (recepita dal decreto legislativo n. 204 del 2010), non è da escludersi possa prestarsi a qualche coordinamento.

Su altro piano, ossia - rilevava la Corte di Cassazione - "secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte" (Terza Sezione penale, udienza pubblica del 12 dicembre 2007, sentenza n. 5329 del 2008), il caricatore "costituisce parte d'arma e non accessorio e non perde tale caratteristica neppure quando si tratti di caricatore di riserva".

Ancora dell'articolo 2 citato, sono modificate due previsioni.

In primo luogo, è attribuita al Banco nazionale di prova (anziché alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, presso il Ministero dell'interno) la vigente *competenza ad escludere l'attitudine a recare offesa alla persona, per un certo tipo di armi*: da bersaglio da sala, ad emissione di gas, ad aria compressa o gas compressi (i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule), lanciarazzi.

Tale accertamento ha effetti di rilievo, secondo la disciplina vigente. Ove quell'attitudine ad offendere sia esclusa, esse *non* sono infatti da considerarsi armi comuni da sparo.

In secondo luogo, è modificata la disposizione relativa al divieto per le armi da sparo comuni, di un certo tipo di munizionamento (pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, o emettenti sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive).

Sono incluse ora nel divieto le capsule sferiche marcatrici - ad eccezione di quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestino esclusivamente allo specifico impiego

nelle attività sportive (si intende qui far riferimento al cd. '*paint-ball*', cui lo schema destina altresì specifica previsione, modificativa della legge n. 85 del 1986, annoverando il '*paint-ball*' tra le armi per uso sportivo, se ricorrano alcune caratteristiche: v. *infra*, con riferimento all'articolo 3 dello schema).

L'articolo 5 pone il divieto di strumenti trasformabili in armi.

Una sua disposizione concerne gli *strumenti detti softair*, prevedendo che essi (siano vendibili solo a maggiori di sedici anni e) possano sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino (misurata ad un metro dalla volata) sia non superiore ad 1 jaule (inoltre la canna deve avere alcune caratteristiche di coloritura, specificate dalla norma).

Ebbene, tali strumenti *softair* devono essere sottoposti (a spese dell'interessato) a verifica di conformità, accertata dal Banco nazionale di prova.

E' ora soppressa la previsione, secondo cui tale verifica di conformità dovesse essere altresì riconosciuta con provvedimento del ministero dell'interno, e che con decreto del ministro fossero definite le modalità di sua attuazione.

L'articolo 8 ha ad oggetto l'*accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi*.

Il suo comma 6, nella attuale stesura, prevede: "Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della *prima* istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale, devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi".

La novella sopprime il riferimento alla "prima" istanza. Si intende così che l'aver prestato servizio militare o affine, da oltre dieci anni (rispetto all'istanza che si muova), venga a comportare l'obbligo di conseguire un nuovo certificato di idoneità al maneggio delle armi, onde avere rilasciata (o rinnovata) la licenza di porto d'armi.

La novella inoltre introduce l'inciso - riferito al certificato d'idoneità - che esso sia stato rilasciato da non oltre dieci anni (da parte della competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale, si è ricordato). La modifica muove nella medesima direzione, sì da comportare

l'obbligo di conseguire un nuovo certificato di idoneità al maneggio delle armi, là dove sia trascorso un periodo decennale dal suo precedente conseguimento.

In breve, *le modifiche concernono una verifica (prevista come decennale) dell'attitudine al maneggio delle armi*, per alcune categorie di soggetti.

L'articolo 12 ha per oggetto *l'importazione definitiva di armi da sparo*.

Tra le sue previsioni figura il divieto di tale importazione, per armi non iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Ma come si è ricordato, quel Catalogo è stato soppresso (dalla legge di stabilità 2012).

Gli è subentrato (ha previsto l'articolo 23, comma 12-*sexiesdecies* del decreto-legge n. 95 del 2012) il Banco nazionale di prova, il quale pertanto verifica per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo (compresa quella destinata all'uso sportivo) e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea.

La novella recata dallo schema è di *coordinamento*, adeguando il dettato della disposizione ai sopravvenuti interventi normativi.

Analoga novella è disposta per l'articolo 14, relativo alle *armi inidonee e non catalogate (senza che peraltro siano mutate alcune specifiche altre sue previsioni, che parrebbero ancora riflettere la vecchia disciplina imperniata sul Catalogo nazionale)*.

Quell'articolo pone altresì previsioni per il caso in cui le armi inidonee non siano, entro un certo termine, ritirate dal produttore o richieste dall'importatore. In tal caso le armi si considerano abbandonate. Sono pertanto versate alla competente direzione di artiglieria, che può disporre la rottamazione e successiva alienazione.

Ma rileva qui la previsione secondo cui *era ammesso ricorso al ministero dell'interno, avverso la valutazione negativa del Banco nazionale di prova circa l'idoneità dell'arma*.

Tale previsione è ora soppressa, talché l'accertamento del Banco nazionale assume carattere di definitività.

L'articolo 15 ha ad oggetto *l'importazione temporanea di armi comuni da sparo*.

Secondo la disposizione vigente, i cittadini italiani residenti all'estero (o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro) ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea senza la

licenza (di cui all'articolo 31 del Testo unico) di armi comuni da sparo ad uso sportivo o di caccia (a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola) ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.

La novella estende tale previsione alle finalità di valutazione e riparazione (ammettendo pertanto l'importazione temporanea delle armi comuni da sparo condotta con tali finalità).

L'articolo 16 disciplina l'*esportazione di armi*. Per essa, è prevista apposita licenza.

Le modificazioni di questo articolo, recate dallo schema, sono diverse.

Intanto, si esplicita *la tipologia delle licenze all'esportazione. Esse sono singole, multiple o globali*.

Tale tripartizione ripete quanto introdotto dal regolamento comunitario n. 258 del 2012, che ha previsto siffatta differenziazione.

Licenza singola, è quella per *una* spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, ad un utilizzatore finale o destinatario identificato di un Paese terzo.

Licenza multipla, è quella per spedizioni *multiple*, egualmente a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un Paese terzo.

Licenza globale, è quella per spedizioni *multiple*, a *diversi* utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più Paesi terzi.

Questa la previsione del regolamento comunitario, che sta dietro la novella.

Inoltre si scandisce *la durata della licenza: non superiore ad un anno, rinnovabile per un secondo anno, ulteriormente prorogabile per un terzo anno*.

L'istanza di rinnovo dev'essere presentata ad ogni scadenza annuale (ma senza obbligo di presentare ogni volta la documentazione prodotta per il primo rilascio).

Si prevede che, *in caso di domanda di rinnovo presentata almeno sessanta giorni lavorativi prima della scadenza della validità della licenza, questa si intenda comunque prorogata (salvo non sia intervenuto provvedimento di diniego) fino al rilascio del rinnovo*.

Ancor dell'articolo 16 della legge n. 110, una disposizione attualmente prevede che l'esportazione delle armi debba avvenire entro novanta giorni dal rilascio della licenza (salvo l'esistenza di giustificati motivi).

Questa previsione pone un obbligo, assente nella disciplina comunitaria allestita dal citato regolamento del 2012. Essa è, pertanto, ora *soppressa*.

Infine l'articolo 16 della legge n. 110 (*al quinto comma, non già al quarto comma come erroneamente indicato nel testo della novella quale recata dallo schema*) demanda a decreto del ministro per le finanze, di concerto con il ministro per l'interno, la determinazione delle modalità di temporanea esportazione (da parte di persone residenti in Italia) di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

La novella aggiunge, entro tale disposizione, il riferimento all'esportazione temporanea di tali armi per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre (che già il decreto legislativo n. 204 ha considerato, ma per la temporanea importazione), nonché per finalità di valutazione e riparazione (che lo schema considera - sulla scorta della nuova disciplina comunitaria - sia per la temporanea importazione, si è sopra ricordato, sia per la temporanea esportazione, qui). E' novella di coordinamento.

Chiunque detenga armi ha obbligo di denuncia (ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico di pubblica sicurezza) e di *custodia* con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza (ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, il quale altresì prescrive che chi eserciti professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o sia autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, debba adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza; l'articolo 20-*bis* indi sanziona l'omessa custodia).

Anche sul citato articolo 20, incide modifica recata dallo schema.

Vi si prevede che *il detentore, anche di parti di armi, debba realizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, adeguate cautele per la custodia, dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, ove detenga armi di qualunque tipo in numero superiore a nove, debba predisporre anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva*.

Seconda la normativa invece attualmente vigente, il detentore ha il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi (ed il suo contenuto va individuato di volta in volta sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione riservata al giudice di merito, il quale è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione).

Tale obbligo non va confuso con quello, specifico, di adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla citata norma a carico soltanto dei soggetti ivi indicati (persone che esercitino professionalmente attività in

materia di armi o di esplosivi o che siano autorizzate alla raccolta o collezione di armi).

La novella incide sulla norma, venendo a prevedere *anche per il detentore in quanto tale, l'adozione di speciali cautele (e questo, anche per parti d'arma*: laddove secondo orientamento giurisprudenziale, non sarebbe invece configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, nella negligente custodia di parte di un'arma).

Dunque lo schema non incide sul numero di armi (va da sé, denunciate) detenibili secondo la normativa vigente (in numero illimitato, le armi da caccia; fino ad un massimo di sei, le armi sportive; fino ad un massimo di tre, le armi comuni; salvo licenza di collezione per un maggior numero, si intende). Incide invece sulle modalità di custodia, con alcune *prescrizioni di rango legislativo - che si vorrebbero immediatamente applicabili, senza necessità di una disciplina attuativa regolamentare*.

E' infatti *al contempo soppressa la previsione* di questo articolo 20, *demandante ad uno o più decreti del ministro dell'interno*, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (che fu introdotta dal decreto legislativo n. 204 del 2010: il regolamento non è finora intervenuto), *la determinazione delle modalità e dei termini di custodia* delle armi e delle parti in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché delle modalità e dei termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

Per le armi comuni da sparo, vige il divieto di locazione e di comodato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 110.

Quella medesima disposizione ammette tuttavia la locazione e il comodato, per alcune di siffatte *armi*, tra cui quelle *ad uso scenico* (intendendosi per tali, seconda la previsione come novellata dal decreto legislativo n. 204 del 2010, le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico).

Novella dello schema prevede che anche le armi ad uso scenico siano sottoposte (a spese dell'interessato) a verifica del Banco nazionale di prova, che vi appone specifico punzone.

La previsione 'legifica' - a fini di coordinamento del testo della legge n. 110 - quanto disposto da circolare ministeriale (n. 50. 302/10, 7 luglio 2011, ministero dell'interno).

La sottoposizione a verifica deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (prevede altra sua disposizione: cfr. articolo 5 dello schema).

Ancora della legge n. 110, l'articolo 23 disciplina le *armi clandestine*.

Tali sono le armi comuni da sparo "non catalogate"; le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle apposte in sede di immatricolazione.

Novella della schema incide questo articolo, a fini di *mero coordinamento normativo*, espungendo il riferimento al soppresso Catalogo nazionale ed inserendo il richiamo alle subentrate verifiche, condotte dal Banco nazionale di prova.

Un terzo insieme di modificazioni: alla legge n. 85 del 1986

La legge n. 85 del 1986 - novellata dall'**articolo 3** dello schema - pone alcune disposizioni in materia di *armi ad uso sportivo*.

Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale (valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore), previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.

In altri termini, dell'arma per uso sportivo, non è consentito il 'porto'; è consentito il 'trasporto', presso i poligoni.

Secondo il dettato attuale, alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica (a richiesta del fabbricante o dell'importatore) dal ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.

La novella esplicita che il riconoscimento della qualifica di armi ad uso sportivo spetta al *Banco nazionale di prova* (ed espunge il riferimento al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, in quanto soppresso). E' novella di *coordinamento normativo*.

Insieme, prevede per tali armi, siano ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto al limite di colpi, se previsto dalla disciplina sportiva di federazione affiliata al CONI.

Secondo disposizione della legge n. 85, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

Altra novella dello schema inserisce, entro tale previsione (e dunque entro il novero delle armi sportive), quelle ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinate a lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili (purché prive di sostanze e preparati pericolosi, le cui caratteristiche sono definite nel decreto legislativo n. 52 del 1997: suo articolo 2, comma 2), erogatrici di una energia cinetica superiore a 7,5 joule - purché di calibro ricompreso tra 12,7 millimetri e 17,27 millimetri.

Si rammenta che se si abbia invece erogazione di energia cinetica non superiore a 7,5 joule, l'arma è da considerare a modesta capacità offensiva (oggetto di altra disposizione dello schema, modificativa dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975) e dunque non è arma comune da sparo.

Si pone così anche una disciplina del cd. 'paint-ball', evidenzia la relazione illustrativa dello schema: è pratica che conosce ormai una sua diffusione.

E disposizione finale dello schema (recata dall'articolo 5) prevede un obbligo per l'interessato, di sottoporre (a sue spese) le armi destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, alla verifica del Banco nazionale di prova, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Un quarto insieme di modificazioni: al decreto legislativo n. 204 del 2010

Il decreto legislativo n. 204 del 2010 (recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi") reca molteplici novelle così al Testo unico del 1931 come alla legge n. 110 del 1975.

Ed alcuni degli articoli di quelle fonti, come rivisitati dal decreto legislativo n. 204, sono a loro volta incisi da disposizioni dello schema.

Ma quel che si considera in questo breve paragrafo - con riferimento all'**articolo 4** dello schema - sono modificazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 204 finali e transitorie, che in quanto tali, non si sono 'incorporate' nel testo di altro atto normativo.

Rileva qui in particolare la previsione di quel decreto legislativo secondo cui le disposizioni già vigenti continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore di alcuni provvedimenti di attuazione.

Tra questi figura, secondo i richiami della disposizione (ossia l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 204), il decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'interno (che era previsto da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 204), chiamato a disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto.

Ferma questa disciplina transitoria, la novella ora introduce, *per i titolari di licenza di porto d'armi, l'obbligo di produrre un certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da sparo. Questo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*

"La norma introduce un adempimento di carattere temporaneo, *una tantum*, in attesa che il competente Dicastero adotti il necessario decreto", espone la relazione illustrativa, seconda la quale "l'intervento si rende necessario per evitare che in attesa della emanazione del richiamato decreto, non vengano sottoposti a verifica medica i soggetti che detengono un'arma".

Si ricorda che secondo la normativa vigente (articolo 38, comma 4 del Testo unico di pubblica sicurezza), il detentore di armi deve presentare ogni sei anni un certificato medico (rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool). La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate.

Infine: la novella richiama provvedimenti attuativi (in assenza dei quali, continuino ad applicarsi le disposizioni già vigenti) degli articoli del Testo unico: 35, comma 1 (registro delle operazioni giornaliere tenuto dall'armaiolo); 42, comma 4 (comunicazione ai conviventi da parte dell'interessato, di aver avuto una licenza di porto d'armi); 55 (circa la fabbricazione, deposito, vendita di esplosivi, e loro acquisto).

Non richiama altri articoli, che erano invece richiamati dalla originaria previsione del decreto legislativo: *31-bis* (licenza per l'attività di

intermediario), 38 (detenzione di armi), e 57 (licenza per apertura o gestione di poligoni di tiro). Sono infatti articoli incisi da novelle recate dal presente schema.

Disposizioni finali

L'**articolo 5** pone un obbligo di sottoposizione alla *verifica del Banco nazionale di prova* (a spese dell'interessato), *per le armi da fuoco per uso scenico nonché per quelle destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (cd. 'paint-ball'), entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.*

E' previsione che si è avuto modo di richiamare sopra, trattando di armi ad uso scenico (a proposito delle modifiche recate dallo schema all'articolo 22 della legge n. 110 del 1975) e *'paint-ball'* (a proposito di modifiche alla legge n. 85 del 1986).

Il medesimo termine di un anno è posto per l'adempimento agli obblighi relativi alla custodia delle armi, previsti dal novellato articolo 20 della legge n. 110.

L'**articolo 6** reca *clausola di invarianza finanziaria.*

E' da tener in conto che gli adempimenti relativi all'accertamento sulle armi condotto dal Banco nazionale di prova, si auto-finanziano attraverso contributi e tariffe, senza oneri a carico dello Stato - scandisce l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 (che reca il regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>27</u>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia
<u>28</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 783 Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - Sintesi per l'Aula
<u>29</u>	Documentazione di base	Documentazione in materia di violenza contro le donne
<u>30</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - Sintesi per l'Aula
<u>31</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Sintesi per l'Aula
<u>32</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i> Ed. provvisoria
<u>33</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
<u>34</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<u>35</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>36/I</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<u>37</u>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".